

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 329

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1992

Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema degli indennizzi da corrispondere ai cittadini italiani che hanno perduto i loro beni nei territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, a seguito di confisca, esproprio o nazionalizzazione, non è stato finora affrontato in termini adeguati e coerenti rispetto all'obbiettivo di portare a conclusione una vicenda che si trascina stancamente da decenni.

I vari problemi riguardanti gli indennizzi — ed in particolare quello della rivalutazione dei coefficienti, quello dello snellimento delle pratiche di liquidazione e riliquidazione, quello delle procedure di riconoscimento del diritto all'indennizzo — sono stati al centro di un notevole numero di disegni

di legge, presentati in Senato da varie parti politiche nel corso della X legislatura (nn. 287, 1122, 1130, 1786, 1932, 1995).

Da tali proposte, esaminate congiuntamente, è scaturito un testo unificato, che tiene conto, in modo equilibrato, di tutte le esigenze convergenti in una materia molto delicata e costituisce pertanto una eccellente base sulla quale proseguire l'iniziativa legislativa interrotta dalla conclusione della X legislatura.

Il testo che si propone ricalca dunque, nell'intento di non vanificare il lavoro di elaborazione legislativa già realizzato, le norme predisposte in seno alla Commissione finanze e tesoro nel corso della precedente legislatura.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1 prevede un aumento dei coefficienti di rivalutazione a suo tempo stabiliti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, che vengono moltiplicati per 2,50; l'articolo 2, in aderenza a quanto riconosciuto da molte decisioni della magistratura ordinaria ed amministrativa, estende il risarcimento all'avviamento delle attività commerciali; l'articolo 3 disciplina l'indennizzabilità dei beni perduti in alcuni Stati o località, al fine di porre termine alle controversie interpretative sopraggiunte; l'articolo 4 estende la possibilità di reimpiego degli indennizzi, riaprendo inoltre i termini per le domande di concorso statale; l'articolo 5 prevede, al fine di superare uno dei fattori che hanno maggiormente concorso al malfunzionamento del sistema degli indennizzi, il rafforzamento degli organici delle strutture burocratiche impegnate nel settore

(Direzione generale del tesoro; Ragioneria centrale per i servizi del tesoro; Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; Corte dei conti); l'articolo 6 modifica ed integra i poteri e i compiti delle commissioni interministeriali competenti.

Con gli articoli 7 e 8 si definiscono le procedure di revisione delle stime già effettuate e quelle di riliquidazione degli indennizzi concessi; con l'articolo 9 si riaprono i termini per la presentazione delle domande; con l'articolo 10 si prevede l'obbligo di avviare una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi; con l'articolo 11 si confermano e si precisano i benefici fiscali già in precedenza accordati; con l'articolo 12 si stanziavano i fondi necessari, per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi nel periodo 1994-1999.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Destinatari degli indennizzi.
Coefficienti di rivalutazione)*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, già sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è sostituito dal seguente:

«I cittadini, gli enti e le società italiani, titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà, comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti o previsti da accordi internazionali, e relative integrazioni».

2. A saldo di ogni e qualsiasi diritto o pretesa, i coefficienti di rivalutazione degli indennizzi, indicati negli articoli 4 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 3 e 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e nell'articolo 8 della stessa legge 5 aprile 1985, n. 135, relativamente alle perdite avvenute in epoca precedente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1980, n. 16, sono moltiplicati per 2,50.

3. Ove il maggiore importo dell'indennizzo da erogare in dipendenza dell'applicazione dei nuovi coefficienti previsti dal presente articolo superi lire 5 miliardi, sulla somma eccedente tale importo l'indennizzo stesso verrà corrisposto nella misura del 50 per cento.

4. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.

5. Vanno parimenti detratti gli importi erogati dalle società assicuratrici a parziale rimborso delle perdite di beni e crediti comunque subite da cittadini ed enti italiani in Libia successivamente al 1° gennaio 1970.

Art. 2.

*(Indennizzabilità dell'avviamento.
Rivalutazione dei crediti)*

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a liquidare, a richiesta degli interessati, alle imprese esercenti attività industriali, commerciali, agricole, assicurative, immobiliari, di servizi, professionali ed artigianali l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività da esse esercitate nei Paesi di provenienza. La quantificazione del cespite viene calcolata sugli ultimi tre bilanci.

2. Ove gli interessati non siano in grado di produrre alcuna documentazione, l'indennizzo di cui al comma 1 verrà liquidato, a richiesta degli stessi interessati, in misura non inferiore al 35 per cento del valore rivalutato attribuito al patrimonio aziendale.

3. Agli indennizzi dovuti per il risarcimento di crediti di lavoro, di valuta, di titoli, di azioni e di partecipazioni societarie vengono applicati i coefficienti di rivalutazione previsti dall'articolo 1.

Art. 3.

*(Norme relative a perdite
verificatesi in località varie)*

1. Ferme restando le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, le disposizioni relative sono integrate dalle seguenti norme:

a) ai cittadini e alle società italiani, i cui beni urbani sono stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine negli anni 1983 e seguenti, è riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi e con le modalità previste dalle leggi 26

gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, nonchè dalla presente legge;

b) ai cittadini e alle società italiani che hanno perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire, a causa degli eventi bellici successivi all'indipendenza di quel Paese, sono riconosciuti gli stessi diritti dei cittadini e delle società di cui alla lettera a);

c) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del Trattato di pace, si applica lo stesso coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, così come rivalutato dall'articolo 1 della presente legge;

d) il coefficiente di cui alla lettera c) si applica altresì alle liquidazioni, eseguite o meno, degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385.

Art. 4.

(Reimpiego degli indennizzi. Concorso statale)

1. Il concorso statale sugli interessi da pagarsi per mutui, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, è riconosciuto su un importo pari alla somma degli indennizzi, anche se ceduti, corrisposti a norma delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, nonchè a norma della presente legge.

2. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 1 deve essere avanzata entro il termine di novanta giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, ai sensi della presente legge.

3. In caso di anticipata estinzione del mutuo il concorso statale previsto dal provvedimento di concessione verrà corrisposto all'istituto mutuante anche per il restante periodo di ammortamento.

Art. 5.

(Adeguamento dell'organico del personale)

1. L'organico del personale delle Divisioni XIX, XX e XXI della Direzione generale del Ministero del tesoro, addetto alle liquidazioni ed alle riliquidazioni degli indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero, viene aumentato per garantire una maggiore rapidità nell'evasione delle pratiche.

2. Parimenti deve essere aumentato l'organico del personale addetto ai predetti compiti ed operante presso la Ragioneria centrale per i servizi del tesoro, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze e presso la Corte dei conti - Sezione di controllo del Ministero del tesoro.

3. I competenti Ministeri emaneranno gli appositi provvedimenti per distaccare, per il tempo strettamente necessario, presso gli uffici e i settori di cui ai commi 1 e 2, il maggiore organico necessario in misura pari ad almeno il 50 per cento di quello attualmente operante nei predetti uffici e settori.

Art. 6.

(Commissioni interministeriali)

1. Le commissioni interministeriali previste dall'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, nonché dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono deliberanti e le loro decisioni hanno carattere vincolante.

2. Le commissioni interministeriali di cui al comma 1 sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro un mese dalla data delle riunioni.

3. Le deliberazioni delle commissioni interministeriali di cui al comma 1 dovranno essere comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro due mesi dalla data dell'approvazione dei verbali.

Art. 7.

*(Procedure di revisione della stima
di liquidazione degli indennizzi.
Interessi)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono chiedere la revisione della stima già effettuata in via definitiva dalle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

2. La pubblica amministrazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda di revisione della stima, dovrà pronunciarsi in merito alla congruità della stessa; la stima così determinata avrà carattere definitivo.

3. Ove entro tre mesi successivi alla data di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 non pervengano, da parte degli interessati, istanze di revisione di stima o altre osservazioni in ordine alle deliberazioni adottate, il Ministero del tesoro è tenuto ad emettere il decreto di liquidazione dell'indennizzo. Qualora ciò non avvenga, sull'importo dell'indennizzo saranno dovuti gli interessi legali a decorrere dall'inizio del settimo mese dalla data della predetta comunicazione.

4. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti saranno effettuate automaticamente dai competenti uffici del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime, ovvero non siano state avanzate istanze che ne possano modificare la base imponibile.

5. Restano ferme le precedenze relative alla erogazione degli indennizzi previste dall'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, così come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Sulle liquidazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 1994 il Ministero del tesoro riconoscerà automaticamente l'interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 8.

*(Documentazione a corredo delle domande.
Requisito della cittadinanza)*

1. Gli interessati che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità locali, possono corredare la domanda con una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani, i quali attestino la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo e per quale titolo gli siano pervenuti, nonché i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed infine ogni altro elemento utile a confortare detta appartenenza.

2. In presenza degli atti di acquisto, ovvero sia di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non è richiesta altresì la certificazione della avvenuta intavolazione, anche ove questa sia stata prevista dalla legislazione vigente *in loco*.

3. L'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere per rivendicare i diritti sull'indennizzo.

Art. 9.

*(Termini per la presentazione
delle domande)*

1. Il termine per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge, nonché dalle precedenti leggi in materia, è fissato, sotto pena di decadenza, in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate al Ministero del tesoro dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri, ovvero da colui cui sia

stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

3. Dall'onere della presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esonerati coloro che hanno prodotto in passato domanda di indennizzo o denuncia di danno in base alla quale abbiano già ottenuto o debbano ottenere liquidazioni o altri benefici previsti dalle leggi in materia.

Art. 10.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno e sino al completamento dell'attuazione della presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione che per ogni singolo Paese precisi:

- a) il numero delle istanze liquidate;
- b) l'importo complessivo erogato;
- c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
- d) le iniziative assunte o da assumere perchè la presente legge possa essere completamente attuata entro il termine stabilito dall'articolo 12.

Art. 11.

(Esenzioni fiscali)

1. Sono confermate per gli indennizzi e i contributi, nonchè per gli altri benefici previsti dalla presente legge, le esenzioni fiscali di cui all'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

2. Le quote di utili, anche se distribuiti ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e dei contributi previsti dalle leggi di cui al comma 1, nonchè dalla presente legge, sono esenti da ogni imposta e tassa presente e futura ed in particolare dall'Irpeg, dall'Ilor e dall'Irpef.

Art. 12.

(Onere finanziario)

1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, nonchè dalla

completa attuazione delle leggi precedenti in materia, è valutato in lire 1.500 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1999.

2. Per la concessione del concorso statale sul pagamento degli interessi di cui all'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, ed all'articolo 4 della presente legge sono autorizzati, in aggiunta agli analoghi limiti di impegno di cui all'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e all'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135, gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1999, da iscriversi al capitolo 7760 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.